



Sent. 127/2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

TERZA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

dott. Angelo Canale                      Presidente

dott.ssa Giuseppa Maneggio            Consigliere

dott.ssa Chiara Bersani                Consigliere

dott.ssa Giuseppina Maio              Consigliere relatore

dott. Marco Smirolto                  Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso in appello, iscritto al n. 52494 del registro di segreteria, proposto da Francesco MARTELLA, rappresentato e difeso dall'avv. Silvestro Lazzari, con il quale è elettivamente domiciliato a Roma, via Barnaba Tortolini, n. 30 presso il dott. Alfredo Placidi;

avverso

la sentenza della Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Regione Puglia n. 87/2017, depositata il 6 marzo 2017 e notificata il 15 maggio 2017;

Uditi, nella pubblica udienza del giorno 19 giugno 2019, con l'assistenza della segretaria sig.ra Lucia Bianco, il relatore, dr.ssa Giuseppina Maio, l'Avv. Lazzari Silvestro difensore del sig. Francesco Martella nonché il Vice Procuratore generale, dr. Arturo Iadecola.

Ritenuto in

FATTO

1. Con la sentenza n. 87/2017, depositata il 6 marzo 2017 e notificata il 15 maggio 2017 la Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti per la Puglia, in parziale accoglimento della domanda risarcitoria in tal senso proposta dalla Procura regionale, ha condannato il sig. Francesco Martella, responsabile del Settore tecnico del Comune di Salve (LE), a pagare a quest'ultimo, la somma complessiva di euro 10.000,00, onnicomprensivi di rivalutazione monetaria, oltre interessi, in misura legale, fino al momento del soddisfo.

1.1. Le contestazioni della Procura, condivise dalla sentenza del giudice di primo grado attengono alla mancata applicazione nel Comune di Salve (LE), per il periodo dal 2008 al 2011, del corretto valore del costo di costruzione da utilizzare per la quantificazione del contributo finanziario a carico dei privati in sede di rilascio dei permessi di costruire.

1.2. La Sezione regionale, dopo avere affermato la concretezza e l'attualità del danno sin dalla data del rilascio del permesso di costruire ha accolto parzialmente la domanda attrice, rideterminando il danno addebitabile al Martella in euro 16.839,77.

Ha sostenuto la Sezione che la parte di danno relativa al periodo interessato dagli aggiornamenti disposti dalla Giunta Comunale non può essere collegata completamente imputata al convenuto, essendo tali decisioni state assunte dall'organo di governo, e che pertanto nel periodo in cui sono intervenute le delibere di Giunta (aprile 2009 e

giugno 2011), può quantificarsi pari a due terzi di quello prodotti nel 2009 (2.927,06) ed alla metà di quello scaturito per l'anno 2011 (2.742,28).

Rilevato il recupero da parte del Comune, con riguardo alle pratiche edilizie del 2008 dell'importo di euro 3.090,61 e per quelle relative al 2009 dell'importo di euro 2.235,53, ha portato in diminuzione per intero dalla somma il primo importo ed il secondo in riduzione nei limiti della quota di danno addebitata al convenuto per l'anno 2009 ossia pari ad un terzo.

In applicazione del potere riduttivo dell'addebito ha, poi, rideterminato l'importo di danno nella misura di euro 10.000,00 comprensivi anche della rivalutazione monetaria maturata sino alla data di deposito in Segreteria della decisione; oltre gli interessi in misura legale, calcolati a decorrere dalla suddetta data sino al soddisfo.

2. Avverso la sentenza ha proposto appello il sig. Martella rilevando vari motivi di gravame.

2.1. Inammissibilità dell'azione per assenza di un danno erariale certo e attuale, dal momento che il Comune avrebbe avviato nel termine di prescrizione decennale il recupero della differenza tra i costi di costruzione riscossi e quelli dovuti.

Ha infatti precisato l'impossibilità di ravviare una attualità del danno fintanto che non si sia consumato il potere recuperatorio spettante all'ente pubblico, come nel caso di specie in cui è ancora possibile operare la rideterminazione e il recupero del contributo dovuto in relazione alle singole pratiche edilizie, nel termine decennale di

prescrizione.

2.2. Ha poi dedotto il difetto dell'elemento soggettivo della colpa grave argomentando che l'erronea applicazione del costo di costruzione avrebbe interessato moltissimi comuni salentini, a dimostrazione delle perplessità interpretative della relativa disciplina ed ha altresì sottolineato che l'appellante si sarebbe adeguato a una prassi di quasi tutti gli uffici tecnici, limitandosi a sottoscrivere i permessi di costruire, già compilati da un istruttore nella parte riguardante la determinazione del contributo.

Rileva, altresì, che, su richiesta della Regione Puglia, la Camera dei Deputati avrebbe sollecitato il Governo a emanare disposizioni interpretative dell'art. 16 del d.P.R. n. 380/2001 che attribuissero in modo chiaro al Consiglio comunale la competenza all'adeguamento e all'aggiornamento dei costi di costruzione e degli oneri di urbanizzazione.

In conclusione in riforma totale della sentenza impugnata, ha chiesto di assolvere da ogni responsabilità, per il presunto danno patito dal Comune di Salve, l'arch. Francesco Martella; con vittoria di spese ed onorari.

3. La Procura Generale, nell'atto conclusionale, in data 29 maggio 2019, pur ammettendo la sussistenza di un contrasto interpretativo circa l'esperibilità del recupero del costo di costruzione nel termine decennale di prescrizione risolto, in senso affermativo, dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sentenza n. 12/2018) ha ritenuto il primo motivo di appello non meritevole di accoglimento.

Ha confutato la fondatezza anche del secondo motivo di gravame sottolineando che l'aver omesso, per diversi anni consecutivi, di provvedere a tale adempimento, a fronte di una normativa che non presentava, in parte qua, profili di perplessità, ha costituito una condotta meritevole del rimprovero di colpa grave, la cui conformità alla prassi non costituisce una valida giustificazione.

In conclusione, ha chiesto il rigetto dell'appello, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio.

4. In data 29 maggio 2019 il legale della parte appellante ha depositato una memoria e reiterando le argomentazioni di cui all'atto introduttivo, ha chiesto l'accoglimento dell'appello. Ha depositato, in allegato, la sentenza n. 12/2018 del Consiglio di Stato che ha sostanzialmente statuito che la pubblica amministrazione «nel corso del rapporto concessorio, può sempre rideterminare, sia a favore che a sfavore del privato, l'importo del contributo di concessione, in principio erroneamente liquidato, richiedendone o rimborsandone a questi la differenza nell'ordinario termine di prescrizione decennale (articolo 2946 del codice civile) decorrente dal rilascio del titolo edilizio, senza incorrere in alcuna decadenza». Ha depositato, altresì, la nota del Comune di Salve con cui lo stesso Comune ha comunicato di avere recuperato la somma di € 3.772,26, relativa ai contributi di costruzione per l'anno 2008, la somma di € 3.446,62, relativa ai contributi di costruzione per l'anno 2009; la somma di € 5.796,91, relativa ai contributi di costruzione per l'anno 2010; la somma di €

4.065,08, relativa ai contributi di costruzione per l'anno 2011.

5. All'udienza del 19 giugno 2019, dopo l'esposizione introduttiva del Giudice relatore, il rappresentante di parte appellante ha chiesto, alla luce della rinnovata giurisprudenza in materia, l'accoglimento dell'appello; il rappresentante della Procura generale si è riportato agli atti scritti e alle richieste conclusive ivi rassegnate rimettendosi alle valutazioni del Collegio in relazione alla mutata prospettiva dell'iniziale azione erariale.

La causa è stata quindi trattenuta per la decisione.

Considerato in

#### DIRITTO

1. La presente fattispecie ha ad oggetto il danno causato al Comune di Salve (LE) a causa della mancata applicazione nel Comune di Salve (LE), per il periodo dal 2008 al 2011, del corretto valore del costo di costruzione da utilizzare per la quantificazione del contributo finanziario a carico dei privati in sede di rilascio dei permessi di costruire.

Con il primo motivo l'appellante lamenta, sostanzialmente, l'inattualità del danno, atteso che il Comune può ancora intervenire nel termine di prescrizione decennale per recuperare la differenza tra i costi di costruzione riscossi e quelli dovuti.

Il motivo non ha pregio, perché anche se ciò è vero, le relative partite contabili non risultano in atto incassate, né è certo se mai lo saranno: la concretezza e l'attualità del danno, infatti, risiede nella perdita dell'originaria fonte di credito per l'Ente Locale e poiché gli oneri di

costruzione sono stati riscossi in misura inferiore al dovuto, il procedimento volto al recupero dei differenziali si appalesa, all'attualità, di esito incerto e non prevedibile, considerato che i contribuenti, per via del tempo trascorso, potrebbero più facilmente contestarne la legittimità.

La stessa giurisprudenza del giudice amministrativo ritiene che il costo di costruzione, sia una prestazione patrimoniale di natura impositiva che trova la sua ratio nell'incremento patrimoniale che il titolare del permesso di costruire consegue in dipendenza dell'intervento edilizio e che viene determinato al momento del rilascio della concessione, che costituisce il fatto costitutivo del relativo obbligo giuridico.

Relativamente alla dedotta assenza dell'elemento soggettivo della colpa grave rileva preliminarmente il Collegio che, alla luce della posizione rivestita dall'appellante, nel 2008, così come negli anni successivi, di responsabile del settore Tecnico del predetto comune, rientrava, senza alcun dubbio, tra i doveri e gli obblighi intestati a tale tipologia di funzionario, la vigilanza sull'ammontare degli introiti, da parte del Comune, relativi al settore di competenza.

Infatti, gli artt. 4 e 11 del D.L. vo n. 165/2001 e 111 del D.L. vo n. 267/2000 stabiliscono che agli amministratori spettano poteri di indirizzo politico, mentre ai dirigenti la relativa attuazione e la concreta gestione.

D'altronde, la normativa in materia, nazionale e regionale, prevedeva che il costo di costruzione venisse determinato periodicamente dalle

Regioni e adeguato annualmente sulla base delle variazioni ISTAT.

E che gli adempimenti di cui trattasi rientrassero tra gli atti di gestione, trattandosi di autorizzazioni e concessioni edilizie da corredare, necessariamente con la determinazione del relativo quantum da versare, è fuor di dubbio.

Ma anche a voler considerare, per gli anni 2008 e 2010 l'inerzia dell'organo politico, che, secondo l'appellante, non avrebbe adottato la deliberazione annuale di adeguamento dei costi in questione, resta, pur sempre, inalterata la responsabilità del Martella il quale, in qualità di responsabile del settore, avrebbe dovuto segnalare tale inadempimento e sollecitarlo al fine di evitare le conseguenze dannose derivanti dal mancato adeguamento, nel tempo, del contributo in argomento.

In tal senso la sentenza deve essere confermata.

In ordine al *quantum debetaur*, invece, osserva il Collegio che la documentazione depositata nel corso del giudizio, dalla quale risulta per *tabulas* che il Comune ha già recuperato la somma di € 3.772,26, relativa ai contributi di costruzione per l'anno 2008, la somma di € 3.446,62, relativa ai contributi di costruzione per l'anno 2009; la somma di € 5.796,91, relativa ai contributi di costruzione per l'anno 2010; la somma di € 4.065,08, relativa ai contributi di costruzione per l'anno 2011, consente di potere dichiarare la cessazione della materia del contendere fino alla concorrenza della somma, di € 8.915,09.

Va infatti, nella determinazione del quantum, seguito il calcolo operato in sentenza (sulle cui modalità si è formato giudicato), e va tenuto



conto che, ai fini della determinazione del danno al 21 dicembre 2016 è già stato decurtato, con riguardo alle pratiche edilizie del 2008 l'importo di € 3.090,61 e per quelle relative al 2009 l'importo di € 2.235,53.

Pertanto dalla somma di € 10.000,00 (di cui è condanna) va detratta la somma di euro somma di € 681,65 (€ 3.772,26 - € 3.090,61) relativa ai contributi di costruzione per l'anno 2008, la somma di € 403,69 (1/3 di € 3.446,62 - € 2.235,53) relativa ai contributi di costruzione per l'anno 2009; la somma di € 5.796,91, relativa ai contributi di costruzione per l'anno 2010; la somma di € 2.032,84, relativa ai contributi di costruzione per l'anno 2011 ( pari ad  $\frac{1}{2}$  di € 4.065,08).

Per il resto, la sentenza deve essere confermata con il rigetto dell'appello, fermo restando che, con riferimento alla somma residua pari a € 1.084,91, l'interessato potrà far valere - in sede esecutiva - l'eventuale ulteriore recupero, da parte del Comune, della somma di cui è condanna.

Ogni ulteriore motivo non espressamente affrontato deve ritenersi assorbito e, in ogni caso, respinto.

Le spese sono compensate ai sensi dell'art. 31, comma 3 c.g.c.

P.Q.M.

La Corte dei Conti - Sezione Terza Centrale d'appello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, dichiara cessata la materia del contendere fino alla concorrenza di € 8.915,09.

Respinge l'appello e conferma la sentenza impugnata fino alla

concorrenza di € 1084.91, nei termini di cui in motivazione.

Spese compensate.

Manda alla segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio 19 giugno 2019.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

F.to Dott.ssa Giuseppina Maio

F.to Dott. Angelo Canale

Depositata in Segreteria il giorno 27/06/2019

Il Dirigente

F.to Dott. Salvatore Antonio Sardella